

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- **Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni per n. 5 azioni del valore nominale di € 10,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00, come da allegato A)** alla presente deliberazione;

PRECISATO che il comune di Forò Canavese ha già dato avvio a tale procedura con la propria precedente deliberazione n. 4 del 28/04/2016, con la quale ha proceduto all'approvazione della Relazione sui risultati del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, nel quale si evidenziava che erano in corso le procedure di cessione delle quote detenute (n. 5, per un valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00) nella Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti territoriali Locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni. Nella relazione, altresì, si chiariva che, a seguito di mancato acquisto delle quote da parte degli altri soci, si era provveduto all'alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica; anche quest'ultima aveva avuto esito negativo e, pertanto, era stata richiesta, con nota in data 24/03/2016, prot. n. 1929, recapitata lo stesso giorno via PEC a Riva Banca Credito Cooperativo, l'attivazione della procedura di cui art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si è in attesa delle decisioni in merito da parte della Società che, con nota in data 20 aprile 2016, ha chiarito che *“.. il rimborso, se valutato positivamente dall'organo con funzione di supervisione strategica, potrà essere rimborsato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio ..”*

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n. 7 del 29/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consultare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti _____;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: **Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni per n. 5 azioni del valore nominale di € 10,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00, come da allegato A)** alla presente deliberazione;

III. di incaricare i competenti uffici comunali di vigilare sulla conclusione del procedimento di cui sopra;

IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato "A"

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FORNO CANAVESE RELAZIONE TECNICA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2016 è stata effettuata una ricognizione dell'ente, dalla quale risulta che il Comune di Forno Canavese partecipa e/o aderisce alla seguente forma associativa:

- Società SMAT SPA – SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO;
- Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni, per la quale sono in corso le procedure di cessione;

Alla data attuale il Comune detiene, inoltre, le seguenti partecipazioni:

Consorzi:

- Consorzio C.I.S.S. 38 – Socio assistenziale;
- Consorzio Canavesano Ambiente – CCA – servizio rifiuti

Società:

- SMAT SPA – società per azioni – servizio idrico integrato;
- Gruppo di Azione Locale (GAL) Soc. Cons. a r.l..

Forno Canavese, 23.09.2016

IL SINDACO
Firma: BOGGIA Prof. Giuseppe

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- a. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
 - b. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P. sopra citato;
 - c. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - d. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - e. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - f. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - g. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - h. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 18/11/2016

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - EVENTUALE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DELIBERAZIONE C.C. N. 35/2016

Oggetto : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - EVENTUALE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprapportata.

La seduta termina alle ore 19,40

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BOGGIA Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1734 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 1 Dic. 2016 al 15 Dic. 2016 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese, il 1 Dic. 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Forno Canavese, il 1 Dic. 2016



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.fornocanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1ª Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese il _____

Il Segretario Comunale
MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

F.to: MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: MANCINO d.ssa Antimina

Copia



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

510

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 28/11/2016

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - EVENTUALE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOGGIA Giuseppe - Sindaco	SI
2. VIETA Stefano - Vice Sindaco	SI
3. MAGLIOCCO Marco - Consigliere	SI
4. SCALI Laura - Consigliere	Giust.
5. DATA Marco - Consigliere	SI
6. MONTALTO Maria - Consigliere	SI
7. DE ROSSI Daniela - Consigliere	SI
8. BENETTI Alen Robert - Consigliere	SI
9. FONTANEL Massimiliano - Consigliere	Giust.
10. ARMENIO Vincenzo - Consigliere	SI
11. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere	SI
12. GIOANNINI Giampaolo Martino - Consigliere	SI
13. VAL Luca - Consigliere	Giust.

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOGGIA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.